

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1101-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE PERTUSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 15 febbraio 1950

Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta
milizia nazionale portuaria

Presentata alla Presidenza il 19 luglio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, disponeva lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (istituita con il regio decreto 14 gennaio 1923, n. 31, e successivi) e delle sue specialità.

Disponendo lo scioglimento della milizia il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B, stabiliva altresì:

1°) con l'articolo 1 e seguenti che il personale della milizia volontaria nazionale in servizio permanente rientrasse nelle forze armate di provenienza col grado in esse ricoperto e quello non in servizio permanente venisse collocato in congedo nelle forze armate di provenienza col grado in esse ricoperto;

2°) con l'articolo 6 che il personale della milizia ferroviaria rientrasse nei ranghi del personale civile;

3°) con l'articolo 9 che il personale della milizia postelegrafonica rientrasse nei ranghi del personale civile;

4°) con l'articolo 17 che il personale della milizia forestale passasse, con tutti i quadri, a costituire il Corpo delle foreste;

5°) e rispettivamente con l'articolo 12 e con l'articolo 15 che il personale della milizia stradale e quello della milizia portuaria potesse chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente nell'arma dei carabinieri.

Da quanto esposto si desume intanto che il legislatore si era, in ogni caso, ispirato al

principio generale del reimpiego del personale in servizio permanente e, in particolare, aveva riservato agli appartenenti alla milizia stradale e a quella portuaria un identico trattamento. E cioè il passaggio, a richiesta, nell'arma dei carabinieri.

Senonché, successivamente, ragioni di opportunità sconsigliavano di persistere nell'esperimento di immissione degli appartenenti alla milizia stradale e portuaria nell'arma dei carabinieri e pertanto il regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, toglieva agli ex militi della strada e dei porti la possibilità di passaggio e di permanenza nella predetta arma.

Per cui:

a) sciolta la milizia e le sue specialità e provveduto al reimpiego del personale col decreto 6 dicembre 1943, n. 16-B;

b) esclusa, col regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, la soluzione del reimpiego degli ex militi della strada e dei porti nell'arma dei carabinieri, soltanto la posizione del personale della milizia stradale e portuaria rimaneva non regolata. A questo punto, essendo sorti dei dubbi (per altro non giustificati) sull'efficacia del provvedimento di scioglimento del corpo rispetto ai singoli contratti di impiego ed essendosi, d'altra parte, concretata una evidente sperequazione di trattamento tra il personale delle milizie della strada e portuaria e quello delle altre milizie speciali, che il legislatore, al tempo dello scioglimento del corpo, aveva invece inteso evitare, i Ministeri dei lavori pubblici e della marina mercantile interpellavano il Consiglio di Stato su questo argomento. E il Consiglio di Stato, in sede consultiva, pronunciava due pareri:

un primo parere in data 8 ottobre 1946 (Sezione II) riflettente il personale della disciolta milizia della strada;

un secondo parere in data 26 novembre 1946 (Sezione III) riflettente il personale della disciolta milizia portuaria.

Sostanzialmente questi pareri riconoscevano:

a) che lo scioglimento della milizia aveva portato ovviamente, come conseguenza, l'immediato collocamento in congedo del personale che ad essa apparteneva;

b) che questa automatica conseguenza dello scioglimento del corpo sarebbe stata « iniqua » (affermazione sulla quale, considerata in senso generale e senza riferimento comparativo alla sistemazione del personale delle altre milizie tecniche, si possono fare delle riserve);

c) che essa avrebbe causato sperequazione a danno del personale di queste milizie rispetto a quello delle altre specialità che aveva ottenuto il reimpiego (affermazione sulla quale è doveroso concordare);

d) che, pertanto, si rendeva necessario provvedere al più presto alla sistemazione del personale appartenente alle due milizie secondo questi criteri:

1°) considerando come data di collocamento in congedo del personale di queste milizie, e quindi come data di inizio dell'eventuale trattamento di quiescenza, la data di entrata in vigore dell'emananda norma legislativa;

2°) attribuendo al personale stesso, per il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, e l'entrata in vigore delle nuove norme, un trattamento analogo a quello della « disponibilità »;

3°) agevolando il reimpiego di questo personale, esclusi naturalmente i casi di incompatibilità politica.

In conformità di questi criteri veniva provveduto alla sistemazione del personale già appartenente alla milizia della strada:

a) con decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, offrendo agli ex militi la possibilità di concorrere ai posti di ruolo nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, servizio stradale;

b) con legge 20 ottobre 1949, n. 808, regolando la posizione e il trattamento economico del personale.

Orbene l'*occasione* e la *ratio legis* di questo disegno di legge, sottoposto al vostro esame, sono le medesime di quelle della legge sopraricordata, della quale esso riproduce, sostanzialmente, il contenuto.

Infatti col disegno di legge in esame viene determinata la data di collocamento in congedo di autorità del personale della milizia portuaria; sono attribuiti assegni ridotti al personale collocato in congedo pel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 dicembre 1943 e la data di collocamento in congedo di autorità; è concesso al personale *de quo* il beneficio dell'aumento del numero di anni sul servizio prestato attribuito ai dipendenti dello Stato che lasciano il servizio per sfollamento; è attribuito al personale che non ha maturato diritto a pensione un'indennità *una tantum*.

Il tutto in analogia e quanto già disposto a favore del personale della milizia della strada.

* * *

Questo disegno di legge, già discusso ed approvato nei singoli articoli dall'VIII Commissione in sede legislativa e riportato innanzi alla Camera a sensi dell'articolo 40 del Regolamento su richiesta del decimo prescritto dei deputati, importa una spesa di circa 45 milioni, riflette 1260 persone ed è confortato dal parere favorevole della quarta Commissione Finanze e Tesoro in data 2 marzo 1950.

Proponendolo alla vostra approvazione il relatore invita a considerare serenamente così come egli ha doverosamente fatto:

1°) che la milizia portuaria (costituita, si noti, cinque anni prima di quella della strada) aveva uno stato giuridico completo, analogo a quello dell'arma dei carabinieri (legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni) e il suo personale, assunto con concorso, aveva diritto alla continuità dell'impiego, nonché al trattamento di quiescenza;

2°) che leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e lo stesso parere dell'Alto Commissariato per la epurazione confermano che la milizia portuaria era un corpo autonomo di polizia, con carattere tecnico pro-

fessionale, operante nel campo della polizia marittima, amministrato dalla Marina mercantile, dipendente, pel servizio, dalle Capitanerie di porto;

3°) che, pur dovendosi riconoscere che una maggiore tempestività e chiarezza, nel regolamento della posizione del personale già appartenente alla milizia portuaria, avrebbe potuto evitare da un lato l'aggravamento dell'onere dello Stato, dall'altro perplessità sull'opportunità della disposizione, manifestatesi in seno alla VIII Commissione, è innegabile che il disegno di legge viene a colmare una lacuna nella sistemazione complessiva del personale della milizia e a riparare una ingiusta sperequazione tra il trattamento in concreto usato al personale della milizia portuaria (che ha assolto, in genere, con capacità e disciplina i suoi compiti) e quello usato al personale delle altre milizie tecniche. Eliminando così un trattamento preferenziale a favore di questo personale che, sia che consista nella soddisfazione di diritti sia che consista nell'attribuzione di benefici, non è in ogni caso conciliabile con la vera giustizia.

PERTUSIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337 e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore.

ART. 2.

Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, determinate ai sensi dell'articolo 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo articolo 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori, abbiano prestato dieci o più anni di servizio;

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:

- 1°) stipendio o paga;
- 2°) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;
- 3°) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;
- 4°) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;
- 5°) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;
- 6°) indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

ART. 3.

Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo, sono:

- 1°) quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;
- 2°) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;
- 3°) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;
- 4°) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

ART. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.

ART. 5.

All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente articolo 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazione varie, nonché le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

A favore del personale collocato in congedo a norme della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, è corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

ART. 7.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo numero 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

ART. 8.

La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina, mercantile.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 9.

Identico.